

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2978

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(BOSCO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
(PELLA)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(TAVIANI)

Provvidenze a favore del personale direttivo ed insegnante delle scuole elementari, secondarie ed artistiche, dei Provveditori agli studi e degli Ispettori centrali e del personale ausiliario delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria ed artistica

Seduta del 21 aprile 1961

ONOREVOLI DEPUTATI! — L'attuale fase di sviluppo economico del Paese, caratterizzata da un vivo desiderio di istruzione e di miglioramento della cultura, ha posto all'ordine del giorno il problema della scuola, che deve sempre più adeguarsi alle esigenze della vita moderna ed assecondare l'imponente fenomeno dell'incremento del numero degli alunni.

Il Governo è impegnato, perciò, a predisporre tutti i mezzi idonei alla formazione civile, culturale e professionale delle nuove generazioni anche in vista dell'approvazione del Piano decennale di sviluppo della scuola.

Ai fini di una sempre più intensa politica di espansione scolastica, si è ritenuto opportuno di assicurare agli insegnanti una ordinata tranquillità di posizione onde rimuovere, nei limiti del possibile, le cause di disagio. A tali criteri si ispira l'unito schema

di disegno di legge nel quale è compreso un triplice ordine di provvidenze che mirano:

1°) a migliorare le posizioni economiche dei provveditori agli studi e degli ispettori centrali, del personale direttivo e insegnante, di ruolo e non di ruolo, degli istituti e scuole di istruzione secondaria, artistica ed elementare e del personale ausiliario delle scuole ed istituti d'istruzione secondaria ed artistica;

2°) ad assicurare agli insegnanti incaricati, insieme con una nuova regolamentazione del procedimento di nomina, la progressione economica mediante l'attribuzione di scatti biennali in numero illimitato e il diritto al trattamento di quiescenza;

3°) a disciplinare il conferimento delle cattedre disponibili negli istituti d'istruzione secondaria e artistica ad insegnanti di ruolo e non di ruolo in possesso di idonei requisiti,

conciliando le esigenze superiori delle istituzioni didattiche con quelle di un cospicuo numero di uomini di scuola.

TITOLO I.

Consapevole della delicata natura della funzione esplicata dai provveditori agli studi, dagli ispettori centrali e dal personale direttivo e docente degli indicati tre ordini di scuole e delle responsabilità proprie degli educatori delle giovani generazioni, il Governo ha l'onore di sollecitare l'approvazione da parte del Parlamento dello sforzo compiuto per migliorare, nei limiti imposti dalle presenti condizioni del bilancio dello Stato, il trattamento economico di cui fruisce il personale stesso. Il risultato di tale sforzo, che si traduce in un aumento della misura degli stipendi e per i capi di istituto e gli altri dirigenti della scuola anche nell'aumento dell'indennità di direzione, istituita dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e ritoccata dalla legge 13 marzo 1958, n. 165, è espresso dalle norme contenute nel titolo I del provvedimento. In base alle norme proposte, il trattamento economico in godimento viene integrato, a decorrere dal 1° ottobre 1961, da un aumento medio annuo lordo di lire:

lire 120.000, per i provveditori agli studi;
 lire 120.000, per gli ispettori centrali;
 lire 285.525, per i presidi di 1° categoria;
 lire 343.020, per i presidi di 2° categoria;
 lire 227.760, per gli insegnanti di ruolo A ed equiparati;
 lire 221.115, per gli insegnanti di ruolo B ed equiparati;
 lire 164.300, per gli insegnanti di ruolo C, elementari ed equiparati;
 lire 288.300, per i direttori didattici;
 lire 355.630, per gli ispettori scolastici.

Gli anzidetti miglioramenti, per quanto concerne la parte afferente agli stipendi, importano ovviamente un corrispondente miglioramento delle pensioni, miglioramento previsto anche per il personale che sarà collocato a riposo con il 30 settembre 1961.

Si è ritenuto opportuno migliorare anche lo svolgimento della carriera del personale ausiliario delle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica, in considerazione delle delicate mansioni da esso svolte, in un ambiente particolare, frequentato da pre-adolescenti e giovinetti ai quali è dovuta la più

oculata sorveglianza in qualsiasi momento ed in qualsiasi luogo. La nuova carriera si articola su quattro coefficienti, raggiungibili, i primi tre a ruolo aperto e l'ultimo per un numero di posti pari al numero degli istituti.

È disciplinato anche l'inquadramento del personale, attualmente in servizio, nei nuovi coefficienti.

Con l'articolo 4 si prevede il passaggio allo Stato del personale ausiliario dei convitti nazionali e degli educandi femminili attualmente a carico dei singoli istituti di educazione.

Con ciò si migliorerà sensibilmente il trattamento di tale personale e si solleveranno di una spesa i collegi, i cui bilanci sono in genere deficitari.

Il Governo nel proporre al Parlamento di approvare l'onere finanziario che il provvedimento comporta, ritiene che il Paese debba anche in tal modo riconoscere l'impegno col quale la benemerita categoria dei dirigenti e degli insegnanti assolve le sue delicate funzioni nell'interesse della Scuola e quindi della collettività nazionale.

TITOLO II.

La vigente regolamentazione del conferimento degli incarichi d'insegnamento, che in gran parte è rimessa alle annuali ordinanze ministeriali, non soddisfa pienamente alle esigenze di certezza giuridica e non garantisce né la funzionalità del procedimento di scelta né dà adeguato riconoscimento alla continuità del servizio prestato in qualità d'incaricato. Con le disposizioni proposte si mira, pertanto, a porre le necessarie premesse legislative per disciplinare, con organiche disposizioni regolamentari, il procedimento di nomina degli insegnanti incaricati e ad integrare l'attuale ordinamento assicurando agli insegnanti stessi il diritto agli scatti biennali e al trattamento di quiescenza.

Fermo restando il principio che gli incarichi d'insegnamento negli istituti d'istruzione secondaria sono conferiti dai provveditori agli studi agli aspiranti forniti del prescritto titolo legale di abilitazione e iscritti all'albo professionale, si rinvia ad apposito regolamento la concreta disciplina della formazione delle graduatorie. Nello stesso tempo si prevede che le domande possono essere presentate ad un solo provveditorato, allo scopo di evitare i gravi inconvenienti cui dà luogo la facoltà di chiedere incarichi in due provincie (articolo 5).

La durata della nomina è trasformata da annuale in biennale per garantire al rapporto

una maggiore continuità compatibile con la natura del rapporto stesso.

Insieme con tale innovazione, nell'articolo 6, sono definite le cause di risoluzione del rapporto e sono previste misure atte a salvaguardare gli interessi di coloro che perdono il posto per effetto di assegnazione di vincitori di concorso o di trasferimento di professori di ruolo, mentre nell'articolo 7 è disciplinata l'attribuzione degli scatti biennali, in numero illimitato e nella misura del 2,50 per cento del trattamento iniziale stabilito per tutti i dipendenti statali.

Con l'articolo 8 si estendono agli insegnanti non di ruolo le norme che disciplinano attualmente i riscatti e le pensioni del personale insegnante di ruolo. L'unica eccezione è nella misura della pensione e ciò per la diversità della retribuzione di cui gode l'incaricato negli anni del suo servizio: infatti, per l'insegnante non di ruolo, il computo degli anni validi per la pensione deve essere effettuato con riferimento agli anni, anche se riscattati, di servizio prestato con trattamento di cattedra o con 18 ore settimanali d'insegnamento. Per gli anni di servizio prestati con meno di 18 ore, il calcolo degli anni validi dovrà essere ragguagliato a 18 ore settimanali.

Non si è reputato necessario formulare una disposizione transitoria per gli insegnanti che lasceranno il servizio nei prossimi anni, in quanto questi ultimi potranno godere dei benefici previsti dalla legge 2 aprile 1958, n. 322, concernente la ricongiunzione delle posizioni previdenziali ai fini dell'accertamento del diritto e della determinazione del trattamento di previdenza e di quiescenza.

Non è superfluo sottolineare il significato e il rilievo sostanziale che è da riconoscere a tali innovazioni, le quali si applicano, altresì, anche al personale delle scuole elementari ed artistiche (articolo 9).

TITOLO III.

Con le disposizioni comprese in questo titolo, le quali sono dettate dall'intento di affrettare il processo di normalizzazione della situazione dei ruoli dei professori degli istituti d'istruzione secondaria e artistica e segnatamente di quelli delle scuole per gli alunni dagli 11 ai 14 anni, la cui diffusione ha avuto anche nel decorso anno un notevole impulso, si intende promuovere l'autorizzazione, da parte del Parlamento, a conferire, con procedura straordinaria, le

cattedre disponibili ad insegnanti che, per i titoli di cui sono in possesso e per essere in servizio negli istituti statali, danno le necessarie garanzie di preparazione tecnica e di attitudini all'esercizio della funzione didattica.

I criteri cui si ispirano le norme proposte si possono così riassumere.

In primo luogo si prevede di assumere nei ruoli degli istituti d'istruzione secondaria, nei limiti delle cattedre disponibili e con la procedura indicata negli articoli 15 e 16, gli insegnanti non di ruolo che in un concorso a cattedre per esame e per titoli abbiano conseguito l'idoneità o almeno i sette decimi dei voti riservati alle prove di esame (articolo 10). Si tratta precisamente di coloro che, pur avendo ottenuto la votazione necessaria, non poterono essere dichiarati vincitori per insufficienza delle cattedre messe a concorso, e di coloro che, pur avendo superato con la votazione prescritta le prove di esame, non poterono conseguire, per difetto di titoli, l'idoneità.

Gli uni e gli altri, per poter aspirare alla nomina nel ruolo cui dava accesso il concorso cui presero parte, debbono aver conseguito, nel decorso anno scolastico, qualifica non inferiore a « valente ». Naturalmente, poiché non si può escludere che anche professori in servizio di ruolo, compresi i maestri di ruolo delle scuole elementari dello Stato, siano in possesso dei titoli di cui si è detto, esigenze di equità hanno suggerito di estendere anche a questi docenti la facoltà di chiedere il passaggio ad altro ruolo per assumere una cattedra diversa da quella di cui sono titolari. Solo per gli insegnanti ex combattenti e assimilati la votazione di 7 decimi è ridotta a 6 decimi.

La formazione delle graduatorie è regolata da opportuna norma, ma è da sottolineare che, in ogni caso, gli idonei hanno la precedenza, agli effetti della nomina, sugli aspiranti che dell'idoneità non sono provvisti. E poiché il numero delle cattedre disponibili, specie negli istituti di 2° grado, può risultare inferiore rispetto a quello degli aspiranti in possesso dei prescritti requisiti, è parso opportuno prevedere che le graduatorie conservino efficacia fino ad esaurimento, riservando, a coloro che non ottengono la nomina nella prima applicazione della legge, il quinto dei posti disponibili all'inizio di ciascuno degli anni scolastici successivi.

Ragioni di equità hanno spinto a riservare un altro quinto delle cattedre disponibili

agli insegnanti inclusi nelle graduatorie ad esaurimento previste dall'articolo 12 della legge 23 maggio 1956, n. 505, concernente anch'essa l'assunzione di insegnanti idonei.

Per gli insegnanti ciechi, in considerazione che ad essi è riservato l'insegnamento solo per pochissime materie, si è previsto invece, la loro assunzione in tutte le cattedre vacanti all'inizio di ogni anno scolastico, fino ad esaurimento degli aspiranti.

In secondo luogo, allo scopo di offrire immediate possibilità di sistemazione anche a coloro che non possono trovare subito posti specialmente negli istituti di 2° grado, per insufficienza di cattedre disponibili, si prevede che essi siano assunti, ove ne facciano domanda, nei ruoli della scuola media e di avviamento sino alla concorrenza delle cattedre che restino non conferite dopo la sistemazione nelle scuole stesse degli aspiranti in possesso dei titoli indicati nell'articolo 10.

In sostanza, una volta esaurite le graduatorie di coloro che in concorsi a cattedre di scuola media e di avviamento abbiano conseguito l'idoneità o la votazione di cui si è detto, le cattedre residue sono offerte a coloro che sono in possesso di titoli diversi da quelli ora indicati, ma tali da garantire che le esigenze dell'insegnamento siano soddisfatte. Basti considerare che deve trattarsi, come risulta dall'articolo 11, di titoli conseguiti in concorsi per cattedre di istituti di 2° grado ovvero di ginnasio, di scuola tecnica o di scuola professionale femminile relative ad insegnamenti che comprendono almeno una delle materie che costituiscono le cattedre della scuola media e di avviamento oppure di abilitazione ottenuta anteriormente all'applicazione della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, e con votazione non inferiore a 7 decimi limitatamente, però, alle cattedre di cui non era prevista l'istituzione all'atto del conseguimento dell'abilitazione.

Con la disposizione si consente l'assunzione in ruolo dei professori di lingua straniera nelle scuole medie e di avviamento professionale, che finora non avevano potuto partecipare a concorsi per la mancanza di cattedre, solo recentemente istituite.

Naturalmente per gli ex combattenti e assimilati la votazione è ridotta a 6 decimi.

Come si vede, secondo il concetto centrale assunto a fondamento del sistema proposto, si ha riguardo, in ogni caso, al risultato po-

sitivo conseguito nelle prove di un concorso-esame di Stato.

Con analoghi criteri, opportunamente adattati alle esigenze proprie degli istituti di istruzione artistica, viene disciplinata l'assunzione nei ruoli degli istituti stessi dei professori di ruolo e non di ruolo che abbiano conseguito l'inclusione in terna e la dichiarazione di idoneità in concorsi relativi alle cattedre da conferire e riportato, nell'anno scolastico 1959-60, qualifica non inferiore a « distinto ».

Naturalmente il numero delle cattedre da conferire sarà determinato con decreto ministeriale, ma è da avvertire che di tali cattedre quelle che non siano assegnate all'atto dell'applicazione delle misure proposte saranno conferite mediante speciali concorsi per titoli ed esami ai quali potranno accedere soltanto i professori non di ruolo, forniti della prescritta abilitazione, che abbiano conseguito la stabilità nell'incarico e, limitatamente alle cattedre di ruolo *B*, i professori in possesso di abilitazione parziale per cattedre di ruolo *A*.

Per gli istituti di istruzione artistica, il cui ordinamento non prevede gli esami di abilitazione, l'ammissione ai concorsi riservati è subordinata al possesso del solo requisito della stabilità oppure, limitatamente alle cattedre del terzo e del quarto ruolo, al possesso di un'anzianità di almeno 5 anni di servizio.

L'esame consisterà in una sola prova scritta, grafica o pratica, da determinarsi con decreto del Ministro, previo parere dei competenti organi consultivi.

In deroga al criterio dell'esame speciale si prevede che i concorsi riservati a cattedre di materie artistiche avranno luogo per soli titoli, al pari degli ordinari concorsi che danno accesso ai ruoli degli insegnanti di tale discipline negli istituti di istruzione artistica.

Infine, le norme che si sono illustrate vengono estese agli insegnanti tecnici pratici degli istituti e scuole di istruzione tecnica e di avviamento professionale e agli insegnanti d'arte applicata degli istituti di istruzione artistica.

Per gli insegnanti tecnici pratici non di ruolo, delle scuole ed istituti d'istruzione tecnica e professionale con cinque anni di servizio, è prevista l'assunzione in ruolo mediante esame consistente in una prova pratica.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I.

MIGLIORAMENTI ECONOMICI

ART. 1.

I coefficienti e i corrispondenti stipendi annui del personale insegnante delle scuole elementari e delle scuole ed istituti d'istruzione secondaria, del personale direttivo ed insegnante degli istituti d'istruzione artistica, dei direttori didattici e degli ispettori scolastici e del personale direttivo delle scuole ed istituti d'istruzione secondaria, di cui alle tabelle *A, B, C, D, E*, annesse alla legge 13 marzo 1958, n. 165, nonché dei provveditori agli studi di 1^a e 2^a classe e degli ispettori centrali di 1^a e 2^a classe per l'istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica, per le antichità e belle arti, per l'istruzione elementare e per l'educazione fisica, di cui al quadro 13 annesso al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e all'articolo 8 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, sono elevati, a decorrere dal 1^o ottobre 1961, nelle seguenti misure:

da coefficiente 202, lire 606.000 a coefficiente 220, lire 660.000;
da coefficiente 229, lire 687.000 a coefficiente 260, lire 780.000;
da coefficiente 271, lire 813.000 a coefficiente 300, lire 900.000;
da coefficiente 325, lire 975.000 a coefficiente 402, lire 1.206.000;
da coefficiente 402, lire 1.206.000 a coefficiente 450, lire 1.350.000;
da coefficiente 450, lire 1.350.000 a coefficiente 522, lire 1.566.000;
da coefficiente 500, lire 1.500.000 a coefficiente 580, lire 1.740.000;
da coefficiente 670, lire 2.010.000 a coefficiente 700, lire 2.100.000.

Al personale di cui ai precedenti commi, che cesserà dal servizio con il 30 settembre 1961, il trattamento di quiescenza è liquidato sulla base del trattamento economico stabilito dalla presente legge.

ART. 2.

L'indennità di direzione mensile lorda, di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956,

n. 19, e successive modificazioni, è stabilita, a decorrere al 1° ottobre 1961, nelle seguenti misure:

1°) direttori dei Conservatori di musica, direttore dell'Accademia nazionale di arte drammatica, direttore dell'Accademia nazionale di danza, presidi di 1ª categoria degli istituti di istruzione secondaria e direttori degli istituti d'arte:

fino a 12 classi	L.	28.000
da 13 a 24 classi	»	39.000
oltre 24 classi	»	49.000

2°) direttori e presidi di 2ª categoria delle scuole di istruzione secondaria, direttori delle scuole d'arte:

fino a 12 classi	L.	23.000
da 13 a 24 classi	»	29.000
oltre 24 classi	»	37.000

3°) rettori dei convitti nazionali e direttrici degli educandati femminili: lire 28.000;

4°) ispettori scolastici:

con meno di tre anni di servizio	L.	31.000
con almeno tre anni di servizio	»	35.000

5°) direttori didattici, direttori della scuola statale di metodo « A. Romagnoli », direttori degli istituti statali di sordomuti: lire 23.000.

Nulla è innovato per quanto concerne l'indennità ai direttori delle scuole di ostetricia di Venezia e Trieste, di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Ai capi di istituto incaricati e supplenti l'indennità di direzione è attribuita in ragione della metà della misura prevista per il preside o direttore di istituto o scuola con lo stesso numero di classi.

Per i direttori incaricati delle accademie di belle arti e licei artistici, l'indennità di direzione è ragguagliata, nei limiti indicati dal precedente comma, a quella dei direttori dei conservatori di musica.

Al personale, di cui ai precedenti due commi, che abbia l'obbligo dell'insegnamento, è corrisposto anche il compenso per prestazioni complementari attinenti alla funzione docente.

In nessun caso può essere percepita più di una indennità di direzione.

Al personale di cui al presente articolo, comandato o comunque chiamato a prestare nella pubblica Amministrazione servizio che non comporti l'effettivo esercizio della fun-

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

zione, è data facoltà di optare fra la indennità di direzione e quella di lavoro straordinario da corrispondersi dall'Amministrazione presso la quale il personale medesimo è chiamato a prestare servizio.

ART. 3.

La carriera del personale ausiliario, a carico dello Stato, delle scuole ed istituti di istruzione secondaria e artistica è ordinata, a decorrere dal 1° ottobre 1961, nel modo seguente:

coefficiente 151: aiuto bidello e aiuto custode;

coefficiente 159: bidello e custode;

coefficiente 173: primo bidello e primo custode;

coefficiente 180: bidello capo e custode capo.

Le promozioni a bidello o custode e a primo bidello o primo custode si conseguono a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto, al quale sono ammessi gli impiegati del ruolo che abbiano compiuto rispettivamente due anni e sei anni di effettivo servizio nella carriera.

Le promozioni a bidello capo o a custode capo sono conferite in ogni singolo ruolo, per un numero complessivo di posti pari a quello delle scuole ed istituti, a scelta agli impiegati del ruolo che abbiano compiuto dieci anni di effettivo servizio nella carriera.

I bidelli capo e i custodi capo potranno essere trasferiti a scuole ed istituti in cui vi siano altri bidelli o custodi capo, purché nell'organico delle scuole e degli istituti stessi esistano posti vacanti di personale ausiliario.

Nella prima applicazione della presente legge, gli attuali bidelli capi e primi custodi con dieci anni di servizio nella carriera sono inquadrati nei rispettivi ruoli con il coefficiente 180; i bidelli capi e i primi custodi e i bidelli e i custodi con sei anni di servizio nella carriera con il coefficiente 173; i bidelli e i custodi con due anni di servizio nella carriera con il coefficiente 159; il rimanente personale con il coefficiente 151.

ART. 4.

L'attuale organico del personale non insegnante degli istituti e scuole di istruzione media, classica, scientifica e magistrale è scisso, a decorrere dal 1° ottobre 1961, in due organici distinti, relativi l'uno al personale non insegnante in servizio negli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale e

l'altro a quello in servizio nelle scuole di istruzione media. La iscrizione nei ruoli dei due nuovi organici avrà luogo nello stesso ordine con cui gli interessati figurano iscritti negli stessi ruoli dell'organico soppresso.

Il numero dei posti del personale ausiliario degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale, viene elevato di 650 posti nelle qualifiche di aiuto bidello, bidello e primo bidello e di 50 posti nella qualifica di bidello capo, riservati ai convitti nazionali e agli educandati femminili statali.

Con apposito regolamento saranno definite le mansioni del personale ausiliario dei convitti nazionali e degli educandati femminili statali, nonché le norme transitorie per l'inquadramento del personale stesso che vi presti alla data di entrata in vigore della presente legge lodevole servizio da almeno due anni.

TITOLO II.

ASSUNZIONE, TRATTAMENTO ECONOMICO E TRATTAMENTO DI QUIESCENZA DEGLI INSEGNANTI NON DI RUOLO ABILITATI DELLE SCUOLE ED ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA, ARTISTICA ED ELEMENTARE

ART. 5.

Gli incarichi di insegnamento negli istituti statali di istruzione secondaria sono conferiti dai provveditori agli studi, in base a graduatorie provinciali di merito formate secondo norme da stabilirsi per regolamento, e fino alla sua emanazione mediante ordinanza ministeriale, agli aspiranti forniti del titolo legale di abilitazione e iscritti all'albo professionale previa domanda da presentarsi ad un solo provveditorato. L'iscrizione all'albo s'intende comprensiva dell'abilitazione per quei titoli non abilitanti, in base ai quali, per effetto di disposizioni speciali, sia stata disposta l'iscrizione stessa.

Il provvedimento di conferimento dell'incarico è soggetto al visto e alla registrazione della competente Ragioneria provinciale dello Stato e dell'Ufficio distaccato della Corte dei conti.

Nulla è innovato per quanto riguarda il pagamento degli emolumenti dovuti al personale insegnante non di ruolo mediante ordinativi emessi su ordini di accreditamento.

ART. 6.

Le nomine degli insegnanti incaricati sono disposte per un biennio.

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Nel corso del biennio, gli effetti della nomina ad incaricato cessano nei casi di decadenza, rinuncia, incompatibilità, licenziamento per scarso rendimento o esclusione dall'insegnamento; gli effetti stessi cessano, altresì, quando il posto occupato sia soppresso o conferito, per nomina o trasferimento, a professore di ruolo, sempreché non sia possibile assegnare l'incaricato — con provvedimento modificativo dell'atto di nomina — ad altro posto disponibile nella stessa o in altra sede della stessa provincia per l'insegnamento della disciplina o gruppo di discipline cui si riferisce l'abilitazione di cui è fornito. Qualora il numero dei posti disponibili sia inferiore a quello degli incaricati le cui cattedre siano state soppresse o assegnate a professori di ruolo, si osserva ai fini del mantenimento in servizio l'ordine di collocazione in graduatoria degli interessati.

L'insegnante incaricato che, nel corso del biennio, sia stato destinato ad altro posto disponibile, ai sensi del precedente comma, consegue il trattamento economico corrispondente all'insegnamento affidatogli.

ART. 7.

Gli stipendi spettanti agli insegnanti incaricati forniti di abilitazione all'insegnamento sono suscettibili di aumenti periodici costanti in ragione del 2,50 per cento della misura iniziale, per ogni biennio di insegnamento prestato con trattamento di cattedra o per non meno di 18 ore settimanali con qualifica non inferiore a « valente » e con diritto al trattamento economico durante le vacanze estive.

Gli aumenti periodici sono attribuiti anche per periodi di servizio prestato, nelle condizioni di cui al precedente comma, con meno di 18 ore settimanali di insegnamento, ma che sommati equivalgono ad un biennio di servizio con 18 ore settimanali. La eventuale eccedenza viene conteggiata ai fini dell'attribuzione del successivo aumento periodico di stipendio.

Gli aumenti periodici sono calcolati, in ogni caso, sull'importo iniziale degli stipendi dovuti, ai sensi delle vigenti disposizioni, all'inizio dell'anno scolastico successivo al compimento di ogni biennio di servizio, o dei periodi di servizio di cui al comma precedente.

Ai fini dell'applicazione dei precedenti commi è valutato l'insegnamento impartito a decorrere dell'anno scolastico 1961-62.

ART. 8.

Agli insegnanti incaricati forniti di abilitazione all'insegnamento, nonchè ai loro familiari in caso di morte, è riconosciuto il diritto al trattamento di quiescenza e di previdenza previsto dalle norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

Ai fini del trattamento suddetto si considerano utili i servizi prestati in qualità di incaricato dal 1° ottobre 1961 con trattamento di cattedra o con almeno 18 ore settimanali di insegnamento. Gli anni di servizio prestati con meno di 18 ore sono valutati in ragione di tanti diciottesimi quante sono state le ore di insegnamento.

Ai fini del solo trattamento di quiescenza si considerano utili anche i servizi prestati anteriormente al 1° ottobre 1961 con trattamento di cattedra o con almeno 18 ore settimanali di insegnamento, qualora i servizi stessi siano riscattati ai fini di pensione. Si applicano, per tale riscatto, le norme vigenti in materia per gli insegnanti di ruolo. Gli anni di servizio prestati con meno di 18 ore sono riscattabili in ragione di tanti diciottesimi quante sono state le ore di insegnamento.

Il trattamento di quiescenza e di previdenza previsto dal presente articolo è liquidato a domanda degli interessati. La pensione compete nei casi in cui l'insegnante abbia prestato almeno 20 anni di servizio effettivo, valutabili a tal fine. Negli altri casi compete l'indennità per una volta tanto, in luogo di pensione, purchè l'insegnante abbia prestato almeno un anno intero di servizio effettivo.

L'insegnante incaricato collocato in pensione ai sensi del presente articolo, che sia riassunto in servizio statale pensionabile perde il godimento della pensione. Qualora la pensione sia più favorevole del nuovo trattamento economico, la differenza gli viene conservata a titolo di assegno personale non pensionabile, da riassorbirsi nei successivi aumenti di stipendio. All'insegnante incaricato, riassunto in servizio statale, al quale già in precedenza sia stata liquidata l'indennità per una volta tanto in luogo di pensione, si applica l'articolo 70 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70.

L'insegnante di cui al precedente comma, all'atto della cessazione dal servizio, liquida un nuovo trattamento di quiescenza sulla base di tutti i servizi prestati e con le norme relative all'ultimo impiego. In ogni caso,

questo trattamento non può essere inferiore a quello precedentemente goduto.

Il personale insegnante di cui al primo comma è assoggettato, dal 1° ottobre 1961, alla ritenuta in conto entrata Tesoro nella misura e con le norme previste per gli impiegati civili di ruolo dello Stato, dalla stessa data cessa per il personale medesimo l'iscrizione alle assicurazioni sociali obbligatorie. Per il periodo computabile ai fini del trattamento di quiescenza, l'Istituto nazionale della previdenza sociale rimborserà allo Stato ed agli interessati i contributi versati per l'assicurazione invalidità e vecchiaia.

ART. 9.

Le norme di cui ai precedenti articoli, circa la nomina per un biennio, gli aumenti periodici di stipendio e il trattamento di quiescenza, si applicano anche agli insegnanti elementari non di ruolo, nominati in posti che non si siano potuti coprire con insegnanti di ruolo o in soprannumero, e agli insegnanti non di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione artistica.

Il provvedimento di nomina, di cui all'articolo 5 della presente legge, è adottato dal provveditore agli studi per i maestri, dal direttore per gli insegnanti dei conservatori di musica e dal presidente per gli insegnanti degli altri istituti di istruzione artistica.

TITOLO III.

SISTEMAZIONE NEI RUOLI DEGLI ISTITUTI D'ISTRUZIONE SECONDARIA E ARTISTICA DI INSEGNANTI FORNITI DI PARTICOLARI REQUISITI

ART. 10.

Gli insegnanti non di ruolo e gli insegnanti di ruolo speciale transitorio in servizio nell'anno scolastico 1960-61 negli istituti statali di istruzione secondaria, nonché gli insegnanti di ruolo delle scuole elementari statali, che abbiano riportato in un concorso a cattedre l'idoneità o almeno sette decimi dei voti riservati alle prove di esami ed abbiano ottenuto nell'anno scolastico 1959-60 qualifica non inferiore a « valente » e a « distinto », possono, a domanda ed in relazione alle cattedre disponibili, ottenere l'assunzione nel ruolo ordinario dei professori degli istituti di istru-

zione secondaria relativo all'insegnamento cui l'idoneità o la votazione conseguita si riferisce.

Gli insegnanti appartenenti ai ruoli ordinari e transitori ordinari degli istituti statali di istruzione secondaria che in un concorso a cattedre diverse da quelle di cui sono titolari abbiano riportato la idoneità o almeno i sette decimi dei voti riservati alle prove di esame o abbiano conseguito in un esame di Stato, bandito anteriormente al 28 ottobre 1957, data di pubblicazione del regolamento di esecuzione della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, l'abilitazione all'insegnamento con votazione non inferiore a sette decimi, possono parimenti chiedere l'assunzione nel ruolo relativo all'insegnamento cui l'idoneità o la votazione conseguita si riferisce, sempreché nell'anno scolastico 1959-60 abbiano ottenuto qualifica non inferiore a « valente ».

Per gli insegnanti ex combattenti ed assimilati e per i perseguitati politici e razziali la votazione di sette decimi, richiesta dai precedenti commi, è ridotta a sei decimi.

Si considerano idonei, ai fini di cui al presente e al successivo articolo, coloro che in un concorso per titoli ed esami a cattedre di istituti di istruzione secondaria abbiano riportato una votazione complessiva non inferiore alla votazione minima prescritta, per l'inclusione nella graduatoria dei vincitori, dalle norme in base alle quali il concorso fu espletato.

ART. 11

Le cattedre che restino disponibili nella scuola media e nella scuola secondaria di avviamento professionale dopo la nomina nei ruoli delle scuole stesse degli aspiranti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10, sono conferite, a domanda, agli insegnanti di ruolo e non di ruolo in servizio nell'anno scolastico 1960-61 negli istituti statali di istruzione secondaria che nell'anno scolastico 1959-60 abbiano riportato qualifica non inferiore a « valente » e si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) siano in possesso di idoneità conseguita in un concorso, a cattedre di istituti di istruzione secondaria superiore, di ginnasio, di scuola tecnica o di scuola professionale femminile relative a materie che comprendano o coincidano con quelle che costituiscono la cattedra cui aspirano;

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

b) abbiano conseguito almeno i sette decimi dei voti riservati alle prove di esame in un concorso compreso fra quelli di cui alla lettera a);

c) abbiano conseguito in un esame di Stato, bandito anteriormente al 28 ottobre 1957, data di pubblicazione del regolamento di esecuzione della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, e con votazione non inferiore ai sette decimi, l'abilitazione all'insegnamento delle discipline le cui cattedre sono state istituite con la legge 22 settembre 1960, n. 1079;

d) siano in possesso di idoneità conseguita in un concorso a cattedre di istituti di istruzione secondaria superiore costituite da più materie delle quali almeno una coincida con una delle materie che costituiscono la cattedra cui aspirano;

e) abbiano ottenuto almeno i sette decimi dei voti riservati alle prove di esame in un concorso a cattedre compreso fra quelli di cui alla lettera d).

Per gli insegnanti ex combattenti e assimilati e per i perseguitati politici e razziali la votazione indicata nelle lettere b), c) ed e) del precedente comma è ridotta a sei decimi.

ART. 12.

Gli insegnanti non di ruolo in servizio nell'anno scolastico 1960-61 negli istituti statali di istruzione artistica, che siano stati compresi in terne oppure che abbiano riportato la idoneità in concorsi a cattedre degli istituti stessi ed abbiano ottenuto nell'anno scolastico 1959-60 qualifica non inferiore a « distinto », possono, a domanda e in relazione alle cattedre disponibili, ottenere l'assunzione nel ruolo relativo all'insegnamento cui l'inclusione interna o l'idoneità si riferisce.

Gli insegnanti di ruolo degli istituti statali di istruzione artistica che siano in possesso dei requisiti di cui al precedente comma possono parimenti chiedere l'assunzione in ruolo per l'insegnamento al quale la idoneità o l'inclusione in terna si riferisce.

Ai fini di cui al presente e al successivo articolo si considerano idonei coloro che in un concorso a cattedre degli istituti di istruzione artistica siano stati dichiarati idonei dalla Commissione giudicatrice.

ART. 13.

Gli insegnanti non di ruolo in servizio nell'anno scolastico 1960-61 negli istituti statali di istruzione artistica, che abbiano

riportato in un concorso a cattedre di istituti di istruzione secondaria superiore l'idoneità o almeno i sette decimi dei voti riservati alle prove di esame e abbiano ottenuto nell'anno scolastico 1959-1960 qualifica non inferiore a « distinto », possono, a domanda, ottenere l'assunzione nei ruoli degli insegnanti di materie culturali degli istituti di istruzione artistica, nei limiti delle cattedre rimaste disponibili dopo la nomina degli aspiranti di cui al precedente articolo.

Per gli insegnanti ex combattenti e assimilati e per i perseguitati politici e razziali la votazione di sette decimi, richiesta dal precedente comma, è ridotta a sei decimi.

L'assunzione è disposta per cattedre relative a materie che comprendano o coincidano con le materie che costituiscono la cattedra cui si riferisce la idoneità o la votazione conseguita.

ART. 14.

Gli insegnanti non di ruolo, che per insufficienza di cattedre non conseguono la nomina ai sensi dell'articolo 12, possono chiedere la nomina in cattedre di ruolo inferiore a quella per cui hanno conseguito l'inclusione in terna o l'idoneità, purché gli insegnamenti cui si riferisce il titolo posseduto comprendano o coincidano con quelli che costituiscono la cattedra di ruolo inferiore.

ART. 15.

Gli insegnanti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10 sono collocati in due graduatorie, compilate per ciascun ruolo, nell'ordine risultante dal punteggio del titolo in base al quale viene chiesta l'assunzione in ruolo. Di tali graduatorie la prima comprende gli idonei e la seconda coloro che abbiano conseguito la votazione prescritta dallo stesso articolo.

A parità di punteggio si applicano i criteri di preferenza stabiliti dall'articolo 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1957, n. 3.

Gli insegnanti inclusi nella graduatoria degli idonei sono assunti in ruolo con precedenza rispetto agli aspiranti compresi nella seconda graduatoria prevista dal primo comma del presente articolo.

Per il collocamento in ruolo degli insegnanti ciechi compresi nelle due graduatorie, di cui al primo comma del presente articolo, che per mancanza di posti non sono assunti nella prima applicazione della presente legge,

saranno utilizzate, sino alla concorrenza del numero degli aspiranti, le cattedre che si renderanno vacanti all'inizio di ciascuno degli anni scolastici successivi.

Coloro che per insufficienza di cattedre non conseguono la nomina in conformità delle disposizioni di cui al presente articolo, conservano titolo all'assunzione in ruolo, nell'ordine della graduatoria in cui sono iscritti, nel limite di un quinto delle cattedre disponibili all'inizio di ciascuno degli anni scolastici successivi.

Un altro quinto delle cattedre indicate nel precedente comma è riservato, a decorrere dall'anno scolastico 1962-63, al personale di cui all'articolo 12 della legge 23 maggio 1956, n. 505.

ART. 16.

Ai fini dell'assunzione nei ruoli della scuola media e della scuola secondaria di avviamento professionale degli insegnanti in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 11 sono compilate, per ciascuno di tali ruoli, quattro graduatorie, da utilizzarsi in ordine successivo, nei limiti delle cattedre disponibili.

Nelle prime tre graduatorie sono inclusi, rispettivamente, gli insegnanti in possesso dei titoli indicati dalle lettere *a)* *b)* e *c)* dello stesso articolo, secondo l'ordine determinato dal punteggio relativo all'idoneità posseduta o dalla votazione conseguita nelle prove del concorso o dell'esame di Stato cui presero parte.

Nella quarta graduatoria sono inclusi gli insegnanti in possesso dei titoli indicati nelle lettere *d)* ed *e)* del citato articolo 11.

Per la collocazione in tale graduatoria si ha riguardo, in ordine decrescente, al numero delle materie comprese nelle cattedre cui si riferisce il titolo posseduto, che coincidono con quelle che costituiscono la cattedra da conferire; a parità di materie coincidenti, gli idonei e gli altri aspiranti sono graduati in base al punteggio da essi rispettivamente conseguito.

ART. 17.

Gli insegnanti in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 12 sono collocati in due graduatorie compilate per ciascun tipo di cattedra. Di tali graduatorie la prima comprende gli insegnanti inclusi in terne e la seconda gli insegnanti idonei. L'ordine di collocazione in graduatoria è determinato rispettivamente dalla data in cui è stata conseguita l'inclusione in terna o dal punteggio

con cui è stata conseguita l'idoneità ridotto a centesimi.

Gli insegnanti inclusi in terne sono assunti in ruolo con precedenza rispetto agli insegnanti idonei.

Coloro che per insufficienza di cattedre non conseguono la nomina nell'atto dell'applicazione della presente legge conservano titolo all'assunzione in ruolo, nell'ordine della graduatoria in cui sono iscritti, nel limite di un quinto delle cattedre disponibili all'inizio di ciascuno degli anni scolastici successivi.

Gli insegnanti in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 13 sono collocati in due graduatorie compilate per ciascun tipo di cattedra, cui il titolo posseduto dà accesso ai sensi dell'ultimo comma dello stesso articolo 13. Per la formazione di tali graduatorie e per la assunzione in ruolo degli aventi titolo si applicano le disposizioni dei primi tre commi dell'articolo 15.

ART. 18.

Il Ministro della pubblica istruzione determina con propri decreti, previa detrazione delle cattedre messe a concorso entro il 31 dicembre 1960, il numero delle cattedre da conferire ai sensi dei precedenti articoli e stabilisce i modi e i termini di presentazione delle domande e dei documenti attestanti il possesso dei prescritti requisiti.

Il numero delle cattedre lasciate vacanti da professori di ruolo ordinario passati ad altro ruolo, ai sensi degli articoli 10, 11 e 12, è lasciato a disposizione dei professori che usufruiscono dei benefici previsti dal presente titolo.

ART. 19.

Le cattedre degli istituti di istruzione secondaria determinate ai sensi dell'articolo 18 e non assegnate ai sensi dei precedenti articoli sono conferite, mediante concorsi per titoli ed esame, ai quali sono ammessi gli insegnanti non di ruolo che abbiano conseguito la stabilità nell'incarico e siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento delle discipline costituenti la cattedra cui si riferisce il concorso.

Ai concorsi a cattedre di scuole secondarie inferiori di cui al precedente comma, sono ammessi anche gli insegnanti non di ruolo che abbiano conseguito la stabilità nell'incarico e siano in possesso di abilitazione all'insegnamento per cattedre di istituti di istruzione secondaria superiore, di

ginnasio, di scuole tecnica e scuola professionale femminile, costituite da più materie, delle quali almeno una coincida con una delle materie che costituiscono la cattedra cui aspirano.

Le cattedre degli istituti di istruzione artistica, determinate ai sensi dell'articolo 18 e non assegnate ai sensi dei precedenti articoli, sono conferite mediante concorsi per titoli se relative a materie artistiche, e mediante concorsi per titoli ed esame, se relative a materie culturali. A tali concorsi sono ammessi gli insegnanti non di ruolo dei predetti istituti che abbiano conseguito la stabilità e, limitatamente ai concorsi concernenti cattedre classificate di 3° e 4° ruolo, gli insegnanti non di ruolo in servizio non interrotto negli istituti stessi dall'anno scolastico 1954-55, che abbiano riportato ogni anno qualifica non inferiore a « distinto »: gli uni e gli altri sono ammessi ai concorsi per il conferimento delle cattedre relative alle discipline cui si riferisce la stabilità conseguita o il servizio prestato a partire dall'anno scolastico 1954-55.

Gli insegnanti non di ruolo, di cui ai precedenti commi, possono partecipare ai concorsi specificati nei commi stessi, anche se abbiano superato il limite massimo di età stabilito per l'ammissione ai concorsi medesimi, quando la durata del servizio di insegnamento non di ruolo prestato negli istituti statali o comunque il servizio di straordinario, avventizio e simile nell'Amministrazione dello Stato, riconoscibile o riscattabile agli effetti della pensione, non sia inferiore alla eccedenza della loro età rispetto al limite massimo.

Nei concorsi di cui al presente articolo l'esame consta di una sola prova scritta, grafica o pratica da determinarsi con decreto del Ministro, sentito la competente Sezione del Consiglio Superiore della pubblica istruzione o del Consiglio Superiore delle antichità e belle arti.

ART. 20.

Gli insegnanti tecnici pratici non di ruolo, in servizio nell'anno scolastico 1960-61 negli istituti e scuole statali di istruzione tecnica e di avviamento professionale, che siano in possesso di idoneità a posti di assistente, capo officina, maestro di laboratorio, istruttore pratico o insegnante tecnico pratico, conseguita in concorsi per esami, e abbiano ottenuto nell'anno scolastico 1959-60 qualifica non inferiore a « valente » possono, a domanda e in relazione ai posti disponibili,

ottenere l'assunzione nel ruolo degli insegnanti tecnici pratici corrispondente alla idoneità posseduta.

Gli insegnanti tecnici pratici e gli insegnanti d'arte applicata di ruolo nelle scuole di istruzione tecnica, di avviamento professionale ed artistica, che abbiano ottenuto nell'anno scolastico 1959-60 qualifica non inferiore rispettivamente a «valente» e a «distinto», possono chiedere il passaggio nel ruolo superiore corrispondente all'idoneità posseduta.

Il personale di cui ai precedenti commi è collocato in graduatorie compilate per ciascun ruolo nell'ordine risultante dal punteggio del titolo in base al quale è chiesta l'assunzione in ruolo.

Il Ministro della pubblica istruzione determina, con propri decreti, i posti di insegnante tecnico pratico e di insegnante d'arte applicata negli istituti e scuole d'istruzione tecnica, di avviamento professionale ed artistica da conferirsi ai sensi del presente articolo.

I posti non assegnati a norma dei precedenti commi sono conferiti mediante esame consistente in una prova pratica, al quale sono ammessi gli insegnanti tecnici pratici e gli insegnanti d'arte applicata, in servizio nell'anno scolastico 1960-61, che abbiano ottenuto nell'anno scolastico 1959-60 qualifica non inferiore rispettivamente a «valente» e a «distinto» e che abbiano complessivamente cinque anni di servizio.

ART. 21.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1961-62 si provvede, quanto a lire 10 miliardi, con corrispondente riduzione del fondo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo destinato a sopprimere agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso e, per la differenza, colgettito derivante dall'applicazione delle norme concernenti il trattamento tributario degli Istituti di credito a medio e lungo termine le modificazioni alle tasse fisse minime di registro e ipotecarie, l'adeguamento dell'imposta fissa di bollo per alcune voci della tariffa, allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, la imposizione di un interesse suppletivo di mora sulle merci immesse in consumo in temporanea importazione, nonché modifiche in materia di imposta generale sulla entrata.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.